



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “*Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243*”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia del 16 settembre 2016;

VISTA la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'articolo 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente assegnate ad altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il D.M. del 12 gennaio 2024, n. 17, recante *Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023 n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”*, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023, ed in particolare l'articolo 2 *“Disposizioni transitorie e finali”*;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.M. 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *«de minimis»*;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, recante il testo unico delle imposte sui redditi, in particolare l'articolo 54, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli articoli 61 e 109, in merito ai componenti del reddito d'impresa;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 73, che, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;

VISTO il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021;

VISTO il comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale i fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;

VISTO il comma 76 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), da adottarsi di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del predetto credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74;

VISTO altresì il comma 77 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 destinando i conseguenti risparmi alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 685, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha incrementato la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito dell'intervento agevolativo di ulteriori 10 milioni di

euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura integrale del fabbisogno agevolativo con riferimento a tutte le istanze presentate durante l'apertura dello sportello agevolativo disciplinato dal richiamato articolo 5, comma 1, del decreto 14 dicembre 2021, n. 538;

VISTA la Convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Economia Circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021 riguardante la fornitura di un supporto tecnico-specialistico per la Direzione Generale per l'Economia Circolare;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico, del 14 dicembre 2021, n. 538 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 9 febbraio 2022, che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, commi 73-77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73 del decreto legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto 14 dicembre 2021, n. 538 nel quale è stabilito che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'intervento istituito all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, presentano apposita richiesta al Ministero;

CONSIDERATO che, nell'arco temporale di apertura dello sportello agevolativo disciplinato dal richiamato articolo 5, comma 1, del decreto 14 dicembre 2021, n. 538, sono pervenute al Ministero n. 567 domande di accesso al contributo per un importo complessivo richiesto dalle imprese pari a euro 10.747.662,56;

VISTO l'articolo 5, comma 4, del decreto 14 dicembre 2021, n. 538 che prevede che il credito d'imposta è riconosciuto, da parte del Ministero, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto stesso e secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021;

VISTA la e-mail acquisita agli atti con prot. MASE.ENTRATA.0007681 del 16 gennaio 2024 con la quale è stato comunicato l'avvenuto trasferimento dei fondi all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 comma 75 della Legge 145/2018, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni per l'anno 2023;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Divisione IV della Direzione Generale Economia Circolare in data 21 dicembre 2023 e successivamente modificata in data 26 gennaio 2024 dalla quale risultano gli elenchi delle istanze esaminate e, tra queste, di quelle ammesse;

CONSIDERATO che risultano ammesse 406 istanze per un importo complessivo di euro 6.712.753,70, mentre risultano ancora in istruttoria per ulteriori approfondimenti le rimanenti istanze;

CONSIDERATO che tramite l'infrastruttura SID (Sistema di Interscambio flussi Dati) è stata effettuata la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione, con un primo invio in data 8 gennaio 2024 e con successivo invio in data 26 gennaio 2024;

RITENUTO di poter procedere alla concessione del credito d'imposta previsto all'articolo 1, commi 73-77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore di 406 beneficiari riportati nell'allegato B dell'istruttoria acquisita con protocollo MASE.INTERNA.0014619 del 26 gennaio 2024, per una somma complessiva di euro 6.712.753,70 (seimilionesettecentododicimilasettecentocinquantatre/70);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri sullo stato di previsione della spesa del MASE, in quanto, come disposto dal comma 75 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il

relativo onere è stato assunto in carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

D E C R E T A

Articolo 1

(Concessione agevolazioni)

1. In attuazione dell'articolo 5 del decreto n. 538 del 14 dicembre 2021 è approvato l'allegato B della relazione istruttoria acquisita con prot. MASE.INTERNA.0014619 del 26 gennaio 2024 contenente l'elenco delle 406 istanze ammissibili a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 6.712.753,70 (seimilionesettecentododicimilasettecentocinquantatre/70).

2. Le imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 utilizzano l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto con il presente provvedimento con le modalità disciplinate all'articolo 6 del decreto n. 538 del 14 dicembre 2021.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* – www.mase.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Elenco allegati

Allegato B: elenco delle 406 istanze ammissibili a finanziamento

Divisione I/IV